

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

Art. 1

(Costituzione)

E' costituita la società per azioni denominata "CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.", in breve "CONSAC S.P.A".

Art. 2

(Sede Sociale)

La Società di cui sopra ha sede legale in Vallo della Lucania (Sa) alla via Ottavio Valiante 30

Art. 3

(Oggetto)

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.141 del D.Lgs. 152/2006, nell'area del Cilento e Vallo di Diano ed in particolare nel territorio dei Comuni soci .

Trattandosi di servizio pubblico la società si propone una gestione improntata all'efficienza, economicità, efficacia e trasparenza della propria azione.

Inoltre, la società nella gestione del servizio pubblico persegue, insieme all'interesse dei soci, anche quello delle comunità amministrate.

La società potrà anche assumere la gestione di altri servizi pubblici con riferimento al territorio dei Comuni Soci, semprechè questi non siano prevalenti rispetto al servizio idrico integrato.

Rientrano nella gestione del servizio anche le attività ad esso strettamente connesse con riguardo alla manutenzione, riparazione, progettazione ed esecuzione delle infrastrutture destinate al servizio.

L'attività della Società è territorialmente limitata ai Comuni che hanno sottoscritto il capitale sociale.

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società o ditte aventi scopi affini o analoghi, nonché procedere o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati e per meglio adempiere allo scopo sociale, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta in favore dei soci.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, si considera prevalente l'attività di gestione del servizio idrico integrato allorquando questa costituisca più dell'80% del fatturato complessivo.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle affidate in house, ancorché contenute nei limiti di cui al precedente comma, sono consentite allorquando realizzano economie di scala o recupero di efficienza rispetto all'at-

Allegato "B"

all'Atto n. 315

della Racc.

tività principale svolta dalla società.

Art. 4

(Durata)

La Società ha durata fino al 2050.

L'Assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento, rispetto alla data fissata nel comma precedente

Art. 5

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Amministratore unico o se consentito dalla legge il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale
- il Revisore legale

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO II

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.6

(Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e comunque all'interno del territorio nazionale. L'Assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Presidente, i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei conti.

Nomina altresì uno speciale organo costituito da n. 3 soci al quale è demandato l'esercizio del controllo analogo come specificato nel prosieguo del presente Statuto.

Art.7

(Convocazione)

L'assemblea dei Soci deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque allorquando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del-

l'art. 2364 c.c.

L'Assemblea è convocata con le formalità previste dall'art. 2366 del c.c.

L'Assemblea può essere altresì convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata nel termine di 15 giorni, quando ne sia fatta richiesta dall'organo a cui è affidato, dal presente Statuto, l'esercizio del controllo analogo.

Art. 8

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In loro assenza l'Assemblea designa a maggioranza la persona incaricata della presidenza dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato allo stesso modo.

Art. 9

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c. Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di un terzo del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 10

(Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione

di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 c.c.

Art. 11

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

TITOLO III

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO)
Art. 12

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)
Allorquando, nei casi consentiti, la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione questo può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri ivi compreso il Presidente ed il cui numero è di volta in volta stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge o equivalenti che dispongano limiti al numero massimo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno il Vicepresidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di tre anni stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori

Art. 13

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'Assemblea e dall'organo deputato ad esercitare il controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di
 sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le
 facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali, che non siano riservati all'Assemblea dei
 soci. In particolare il Consiglio dovrà:
- adempiere i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, restando solidamente responsabile verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza;
- redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Convocazione del Consiglio)

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.
- Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale.
- L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica.
- Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
- Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e /o semplificate per la convocazione.
- La convocazione del Consiglio di Amministrazione ha luogo entro 10 giorni qualora sia richiesto dall'organo deputato all'esercizio del controllo analogo ove questi intenda relazionare, fare comunicazioni, porre questioni o confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 16

(Amministratore Unico)

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico allorquando sia obbligatoriamente previsto dalle disposizioni attuative dell'art.11 comma 3 del D.Lgs.175/2016 o nel caso venga deciso dall'Assemblea dei Soci.

Le modalità di elezione, le attribuzioni e responsabilità dell'Amministratore unico sono quelle previste per il Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente statuto in quanto applicabili.

Art. 17

(Amministratori delegati, Comitato esecutivo, Direttore Generale)

E' consentita l'attribuzione di deleghe gestionali ad un solo amministratore.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione in materia di conferimento di deleghe di funzioni sono parimenti esercitabili dall'Amministratore Unico.

Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni. Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

Il Consiglio può anche nominare il Direttore Generale, conferendogli poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale.

Il Direttore Generale, così come gli Amministratori, risponde all'adempimento nei confronti della Società, dei creditori sociali, dei singoli soci e di terzi (artt.2392, 2394 e 2395 c.c.).

Al Direttore Generale è affidato il compito di realizzare l'attività societaria nell'ambito delle scelte economiche dell'organo amministrativo. Il Direttore Generale si sostituisce all'organo amministrativo nelle funzioni delegategli.

Il Direttore Generale può intervenire nelle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18

(Svolgimento delle sedute)

Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione si sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e la votazione.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

Il processo verbale delle decisioni assunte dal Consiglio è redatto dal Segretario appositamente individuato tra i dipendenti della Società. In mancanza del Segretario, i verbali sono redatti dal componente più giovane
del Consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato
le funzioni di Segretario.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio sono dichiarate conformi dal Segretario.

Art. 19

(Compensi)

La misura dei compensi spettanti all'Organo amministrativo è deliberata dall'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di erogare trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 20

(Responsabilità e revoca)

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal Codice Civile (art. 2392). Sono inoltre responsabili nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

Gli amministratori possono essere revocati secondo le disposizioni del codice civile.

Costituisce giusta causa ai fini della revoca l'inosservanza delle linee guida stabilite dal Gruppo di Controllo in materia ambientale.

TITOLO IV

REQUISITI, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADEN-ZA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 21

(Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori)

L'amministratore unico, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.175/2016.

Non devono altresì ricorrere le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, dalle leggi speciali e dal codice civile.

E' altresì assicurato l'equilibrio di genere in osservanza alle disposizioni di cui alla legge 120/2011.

L'incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica societaria, deve essere rimossa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta elezione.

Si applicano le altre ipotesi di decadenza dalla carica previste dalla legge.

Agli organi di amministrazione societari si applica la disciplina in materia di proroga degli organi amministrativi dettata dalla legge 444/1994.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Art. 22

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è organo collegiale ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del collegio, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c.

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle copie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento deve pianificare e programmare i controlli.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.

Art. 23

(Revisore legale)

La revisione legale dei conti è affidata da un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ed è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento della revisione, nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale si applicano le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n.39/2010 e successive modifiche.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 24

Spetta all'Amministratore unico o, in alternativa se nominato ai sensi di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, al soggetto delegato ai sensi di legge, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque attività giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi.

TITOLO VII CAPITALE E OBBLIGAZIONI

Art. 25

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 9.316.541 (novemilionitrecentosedicimilacinquecentoquarantuno) diviso in numero di 147.788 (centoquarantasettemilasettecentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 63,0399017511 (sessantatré virgola zero trecentonovantanovemilionidiciassettemilacinquecentoundici) cadauna.

La società può non emettere i relativi titoli, la qualità di socio, in tal caso, è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni i costituiscono con atto autentico e sono opponibili alla società a seguito di annotazione Sullo stesso.

Art. 26

(Deroga al conferimento in danaro)

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma 1° del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Art. 27

Trasferimento di azioni

Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla società, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni sono, dirette a tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto tra vivi o altro diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni o dei diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine, qualunque sia lo schema causale utilizzato, e quindi in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusivamente diretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lett. a), s'intendono tutte le vicende che, ai sensi della legge regionale campana 2 dicembre 2015, n. 15, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un
Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e
successiva costituzione in nuovo Comune autonomo ovvero
a fusione di più frazioni e/o borgate appartenenti a Comuni diversi, previo distacco degli stessi.

Il trasferimento può avvenire solo in favore degli enti locali, quali unici soggetti legittimati a partecipare alla società, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

L'ampliamento della base societaria ad altri enti locali ha luogo in corrispondenza dell'estensione delle attività di servizio pubblico così come affidata dall'Ente di Ambito o altro soggetto pubblico abilitato.

A tale specifico scopo i soci rinunziano espressamente e nell'interesse della società al diritto di prelazione. Gli enti locali subentranti potranno al massimo acquisire azioni corrispondenti al valore del capitale rapportato al numero di abitanti residenti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale. Qualora l'ente locale subentrante intenda acquistare azioni in misura inferiore al suddetto limite, la parte rimanente verrà, a cura dell'organo amministrativo, ripartita tra gli altri soci e ove sussiste concorso, in misura proporzionale al capitale di propria titolarità.

Art. 28 (Obbligazioni)

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, demandando all'Assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Art. 29 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 30 (Utili)

Gli utili netti risultano dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c. fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni;
- c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrive a favore della Società.

TITOLO IX

CONTROLLO IN HOUSE

Art. 31

(Controllo analogo)

La Società, in quanto titolare di affidamento in house del servizio idrico integrato, è assoggettata al controllo analogo da parte dei propri soci che lo esercitano attraverso il Comitato per l'esercizio del controllo analogo previsto dal presente articolo.

Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da n.3 soci in possesso degli stessi requisiti previsti dal presente statuto e/o dalla legge per rivestire la carica di consigliere.

Il controllo analogo, è esercitato secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il regolamento del controllo analogo integra il controllo strutturale esercitato dai soci con la nomina diretta degli organi, integra altresì il controllo operativo esercitato attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dei più importanti atti della vita societaria e si estrinseca nella definizione di linee strategiche e con il controllo puntuale su alcuni rilevanti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.32

(Scioglimento e recesso)

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il singolo socio potrà recedere dalla Società nel caso non venga raggiunto tra il socio e la Società un accordo sulla regolazione dei rapporti relativamente alla gestione dei servizi previsti nel contratto sociale o segmenti di essi.

Per l'istituto del recesso si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 33

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i soci, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale.

Gli arbitri decideranno in via rituale in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile.

Art.34

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to: GENNARO MAIONE

NOTAIO ATTILIO TAJANI (IMPRONTA E SIGILLO).

E' CONFORME AL SUO ORIGINALE
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.